

# CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA – CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Lunedì 12 maggio 2014

**Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2256, approvata dalla 5ª Commissione permanente del Senato.**

## DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Prot. Nr 38283/2014  
Rif. Prot. Entrata Nr 33422/2014

Al Ufficio Legislativo Economia  
SEDE  
Al Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: D.D.L. concernente: "Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali". (A.C. n. 2256).

Risulta iscritta all'o.d.g. della Vª Commissione bilancio della Camera dei Deputati la proposta di legge indicata in oggetto per la quale si trasmette la relazione tecnica positivamente verificata, ad eccezione delle parti riferite agli articoli 5, 11 per le motivazioni riportate di seguito e nella relazione tecnica.

L'articolo 5, finalizzato alla stabilizzazione del personale artistico, selezionato a seguito di procedure di evidenza pubblica, che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno 340 giorni, risulta oneroso e privo di idonea copertura finanziaria.

L'articolo 11 prevede misure a sostegno della Regione Sardegna (prorogando al 30 giugno 2014 il termine per il pagamento dei tributi e per gli adempimenti sospesi ai sensi dei D.M. del MEF pubblicati in G.U. 283/2013 e n. 300 del 20 dicembre 2013 senza sanzioni e interessi e prevedendo finanziamenti agevolati ai soggetti beneficiari erogati da soggetti autorizzati all'esercizio del credito) i cui effetti finanziari non sono verificabili nell'ammontare quantificato (comma 9) in assenza di relazione tecnico-finanziaria o non sono attuabili (comma 8 che prevede una riduzione di spesa per 90 milioni di euro per l'anno 2013).

Si esprimono, altresì, perplessità per le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

L'articolo 6 - concernente la mancata applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto nei confronti dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti - appare superfluo. Infatti, il Ministero dell'interno non ha applicato le predette sanzioni sulla base dell'articolo 1, commi 12-14, del decreto legge n. 126 del 2013, i cui effetti sono fatti salvi dal successivo articolo 18. In altri termini, considerato che l'articolo 31, comma 26, della legge n. 183/2011 prevede che le sanzioni si applicano solo per l'esercizio successivo a quello dello sfioramento del patto e che la sanzione non è stata applicata nel 2013 dal Ministero dell'interno sulla base del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge n. 126/2013, sembra essere sufficiente a perseguire le finalità del predetto articolo 6 la salvaguardia degli effetti del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge n. 126/2013.

Con riferimento all'articolo 9 si segnala la necessità di sostituire al comma 3, secondo periodo, le parole "di cui al comma 2" con le seguenti "del personale dirigenziale e non dirigenziale". Inoltre si evidenzia una possibile difficoltà applicativa della disposizione in parola in quanto, da un lato, andrebbe chiarito che cosa siano i "piani di rientro" previsti al comma 4 e, dall'altro, andrebbe coordinato tale comma 4 con l'art. 4 del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge.

L'articolo 12 (Misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna) è finalizzato a prevedere per legge l'attribuzione di euro 5.836.996,99 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il successivo trasferimento alla regione Sardegna. Si rappresenta, al riguardo, che l'importo in oggetto risulta essere già stato trasferito alla Regione Sardegna, peraltro utilizzando le ordinarie procedure già previste a legislazione vigente, consentite nel caso di specie. Pertanto la disposizione andrebbe stralciata.

Per ciò che riguarda l'articolo 13 si prende atto della circostanza che con il previsto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e, pertanto, ritenendo tale misura idonea a salvaguardare il mantenimento del livello delle entrate erariali connesse all'utilizzo dei beni aziendali confiscati, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 14, che prevede una proroga triennale per la restituzione dei finanziamenti concessi ai titolari di redditi di impresa, ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 7-bis del d.l. 174 del 2012, si rappresentano forti perplessità. Infatti, nel premettere che l'articolo 3-bis del d.l. 4

del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014 prevede una proroga biennale dei finanziamenti di cui trattasi, si evidenzia che la proroga di tre anni della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree del terremoto dell'Emilia Romagna è suscettibile di determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali. Ciò in quanto si verrebbe a determinare un differimento ancor più marcato dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. Detto incasso potrebbe non essere più imputato all'anno di competenza ma in base al profilo dell'effettivo rimborso. Le regole di contabilità nazionale prevedono, infatti, la registrazione per competenza solo se la cassa si realizza in un arco di tempo ragionevole non eccessivamente esteso. Oltre che sull'operazione in esame, un simile precedente determinerebbe dubbi anche sui successivi casi nei quali si è adottato un simile meccanismo (es. Sardegna). Nella considerazione che il periodo di rimborso può essere allungato anche significativamente con successivi provvedimenti, è molto probabile che l'attuale trattamento (che ha computato le entrate fiscali nella competenza 2012) non sia più accettato in futuro dalle autorità statistiche. Pertanto, anche in considerazione dell'approvazione della conversione del d.l. 4 del 2014, l'articolo 14 andrebbe stralciato.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## RELAZIONE TECNICA

**Articolo 1 - (Modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore).**

L'articolo apporta modifiche all'art. 58 del D.Lgs n. 231/2007 prevedendo una diminuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare agli intermediari finanziarie che non comunicano operazioni sospette ai fini della lotta al riciclaggio, commisurate al saldo del libretto al portatore in caso di violazione delle norme sulla prescrizione, che passerebbero dalla fascia 30%-40% alla fascia 1%-10%.

Attesa la natura meramente eventuale dei proventi da sanzione, dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi.

**Articolo 2 - (Modifiche Legge 8 marzo 1989, n. 95 sulle modalità di composizione dei seggi elettorali)**

La norma, di natura procedurale, non comporta effetti per la finanzia pubblica introducendo modifiche all'art. 6, legge n. 95/1989 in materia di composizione dei seggi elettorali.

**Articolo 3 - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella Regione Calabria)**

Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della Regione, relativi a servizi TPL già erogati, nonché al fine di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di TPL da sostenere per garantire la continuità di adeguati livelli di servizio, nelle more della piena implementazione delle misure di efficientamento previste dal comma 16bis del d.l. n. 95 del 2012 ed al fine di consentire un rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rapporto costi/ricavi come previsto dal d.lgs. n. 422 del 1997, la Regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015.

A tal fine la Regione provvede, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, all'integrazione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Il piano deve garantire la prosecuzione del servizio TPL, dal 2016, senza ulteriori contributi straordinari.

Per l'anno 2014, previa presentazione del piano di riprogrammazione, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, con delibera della Giunta Regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata su parere favorevole dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanzia pubblica in quanto trattasi di risorse già previste a legislazione vigente, ancora disponibili, utilizzate nel rispetto degli equilibri di finanzia pubblica

**Articolo 4 – (Disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario)**

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto gli stessi sono stati già compresi nello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, " Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".

**Articolo 5 – (Misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico – sinfoniche)**

L'articolo in esame prevede la stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno 340 giorni, selezionato a seguito di procedure di evidenza pubblica.

**Articolo 6 – (Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni)**

Si prevede lo slittamento della sanzione di cui al comma 26, lettera a) dell'articolo 3 della legge n.183/2011, prevista per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2012, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

La norma non determina effetti finanziari negativi per l'anno 2014, in quanto il Ministero dell'interno ha già provveduto a non applicare nell'anno 2013 le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno sulla base dell'articolo 1, commi 12-14, del decreto legge n. 126 del 2013, i cui effetti sono fatti salvi dal successivo articolo 18 del presente disegno di legge.

**Articolo 7 – (Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie)**

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce modifiche al vigente ordinamento dirette a salvaguardare da eventuali pignoramenti le risorse necessarie per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

A tal fine si prevede che l'impignorabilità delle somme dovute agli enti del servizio sanitario, nei limiti e per le finalità previste dalla disposizione, operi previa quantificazione delle somme destinate alle predette finalità, contenuta nella deliberazione adottata per ogni trimestre dall'organo amministrativo degli stessi enti, in conformità con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 285/1995.

Si dispone, inoltre, di introdurre l'obbligo di comunicare immediatamente la predetta deliberazione all'istituto a cui è affidato il servizio di tesoreria, disponendo che quest'ultimo debba procedere a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento e senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale, in modo da assicurare concretamente la predetta continuità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Si prevede, infine, che, dalla data di adozione della delibera, l'ente non possa emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno, allo scopo di rispettare pienamente le prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 285 della Corte costituzionale.

**Articolo 8 – (Disposizioni in favore delle isole minori)**

La disposizione in esame modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011 in materia di imposta di sbarco. In particolare, viene elevato da 1,50 euro a 2,50 euro il livello massimo dell'imposta di sbarco che i comuni con sede giuridica nelle isole minori e i comuni, nel cui territorio insistono isole minori, possono istituire in alternativa all'imposta di soggiorno. Viene anche modificata la disciplina dell'imposta di sbarco e prevista la destinazione del gettito per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzioni agli sbarchi ivi effettuati. Al riguardo non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una facoltà per i comuni interessati.

**Articolo 9 – (Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)**

L'articolo apporta disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, senza effetti per la finanza pubblica, tenuto conto che le eventuali economie conseguibili con le misure intraprese potranno essere utilizzate, nei limiti previsti dalla norma, per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale.

**Articolo 10 – (Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare)**

La disposizione prevede, limitatamente alla regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, la possibilità per i concessionari dei beni demaniali marittimi di mantenere (fino alla scadenza della concessione) le opere e i manufatti amovibili realizzati legittimamente e in conformità al titolo di concessione, senza necessità di presentare nuova istanza.

Pertanto, considerato che le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative sono state *ex lege* prorogate fino al 2020 e che il mantenimento delle opere amovibili realizzate su beni del demanio marittimo anche al di fuori del periodo stagionale (e fino alla scadenza della concessione) è consentito ai concessionari dietro pagamento del relativo canone tabellare, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**Articolo 11 – (Misure per la regione Sardegna)**

La disposizione prevede misure a sostegno della Regione Sardegna, prevedendo 1) che i pagamenti dei tributi e adempimenti sospesi ai sensi del D.M. del MEF pubblicati in G.U. 283/2013 e n. 300 del 20 dicembre 2013 siano versati, senza sanzioni e interessi, il 30 giugno 2014 e 2) che agli aventi diritto alle agevolazioni di cui al comma 1 possano accedere a finanziamenti agevolati da parte di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di durata massima di due anni e assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del comma 2, prevedendosi, altresì, che gli interessi su tali finanziamenti e le spese di gestione vengano rimborsati ai soggetti finanziatori tramite credito d'imposta, utilizzabile in compensazione senza applicazione di limiti d'importo, ovvero cedibile ai sensi dell'art. 43 bis del DPR 602/1973.

**Articolo 12 – (Misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna)**

La disposizione è finalizzata a prevedere per legge l'attribuzione di euro 5.836.996,99 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il successivo trasferimento alla regione Sardegna.

Trattandosi di risorse già destinate a legislazione vigente alla finalità di bonifica dell'ex arsenale militare della Maddalena la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

**Articolo 13 – (Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)**

Le disposizioni, di natura ordinamentale, prevedono la possibilità di destinare i beni immobili aziendali confiscati ai sensi del d.lgs. 159 del 2011 al patrimonio del comune della provincia o della regione ove gli stessi sono ubicati salvaguardando le finalità cui sono destinati i relativi proventi. Pertanto dalla disposizione non discendono nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 14 – (Disposizioni per il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012)**

La norma prevede che, per il finanziamento di cui all'art. 11, commi 7 e 7-bis del dl 174 del 2012, concesso ai titolari di redditi di impresa, la restituzione possa essere prorogata rispetto alla durata originariamente prevista per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile. La copertura degli oneri derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti avviene nell'ambito delle risorse già stanziato per la copertura degli interessi dei contratti vigenti dall'art. 11 comma 13 del DL 174 /2012 negli importi di 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni per il 2014. Tali risorse sono adeguate per far fronte anche ai maggiori interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulati, come emerge da una nota della Regione Emilia Romagna, ammontano a circa 22 milioni di euro, mentre l'ulteriore fabbisogno per l'allungamento dei tempi di restituzione del prestito risulterebbe di 29 milioni di euro. Pertanto, nella rimodulazione dei piani di ammortamento si terrà conto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili nell'anno 2014.

**Articolo 15 – (Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)**

La norma è volta ad assicurare carattere permanente al Comitato Permanente di consulenza Globale e di Garanzia per le Privatizzazioni, di cui al DPCM del 30 giugno 1993, cosiddetto "Comitato Privatizzazioni", in deroga all'art. 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

Le funzioni dell'organismo sono quelle già individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o gettone di presenza e che ad eventuali rimborsi spese si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Si prevede, inoltre, l'istituzione di un comitato di Ministri per la dismissione di partecipazione pubblica, che non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili.

**Articolo 16 – (Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

L'articolo apporta rettifiche, senza effetti per la finanza pubblica, all'articolo 1 della legge di stabilità 2014, ed in particolare ai seguenti commi:

**Comma 91:** viene modificata la destinazione delle somme incassate come diritti dalla Società AIRGEST, nel periodo in cui esercitava come gestore parziale ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997. Tali somme, il cui esatto ammontare sarà definito da parte dell'ENAC ed approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, risultano accantonate nel bilancio consuntivo approvato dalla Società di gestione. Le risorse erano utilizzabili dal gestore a titolo precario per gli interventi di manutenzione dell'infrastruttura. Oggi, con l'intervenuta approvazione della concessione in gestione totale, tali somme non sono più utilizzabili dal gestore definitivo a tali scopi; con la norma in esame se ne propone la disponibilità alla società AIRGEST quale ristoro dei danni subiti dall'aeroporto in conseguenza delle operazioni militari attuate sullo stesso, in applicazione della risoluzione 1973 dell'ONU, con pesanti limitazioni al traffico civile. Dalla norma in esame non derivano oneri aggiuntivi per l'Eraio.

**Comma 161:** il comma 1, lettera b), della disposizione in esame interviene al comma 161 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), prevedendo che le disposizioni di cui al comma 160, lettera a), si applichino dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, anziché 2013.

In particolare, il suddetto comma 160, lettera a), introduce un regime di deducibilità parziale ai fini IRES ed IRAP dei componenti negativi di reddito relativi alle prestazioni svolte dai procuratori (agenti) nei confronti delle società sportive professionistiche. Nello specifico, la disposizione, stabilisce una percentuale di indeducibilità del 15 per cento da applicare per masse all'ammontare complessivo degli oneri (spese e componenti negativi, comprese le quote d'ammortamento in caso di capitalizzazione delle predette spese, relativi ai servizi professionisti); restano, invece, escluse dall'ambito di applicazione della disposizione quelle spese ed oneri, sostenuti dalle società sportive professionistiche in nome e per conto degli sportivi professionisti.

Al riguardo, si evidenzia che alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che, in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, è stato ritenuto opportuno non indicare prudenzialmente alcun recupero di gettito.

**Comma 550:** la disposizione, di natura procedurale, deroga all'applicazione per gli intermediari finanziari delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n. 135/2007, in materia di contenimento della spesa. Considerato che alle disposizioni derogate non erano stati ascritti effetti finanziari, la disposizione in esame non comporta effetti negativi.

**Commi 529 e 573:** sia la soppressione della parola "comunale" (comma 573) come lo slittamento del termine di cui all'art. 1, L. 147/2013 al 30 aprile 2014 (comma 529) sono prive di effetti finanziari per la finanza pubblica.



**Comma 624:** la proposta normativa estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 618-623 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ai debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, prorogando al 31 maggio 2014 il termine per la presentazione della domanda di adesione. Si ritiene che tale disposizione non comporti sostanziali effetti in modo analogo alla norma originaria contenuta nella legge di stabilità 2014.

**Articolo 17 - (Disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione)**

La disposizione prevede lo spostamento dei termini per l'esercizio della facoltà di recesso da parte delle Amministrazioni, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali, dai contratti di locazione di immobili in essere. Tale disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, considerato che nella relazione tecnica dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013 non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica, ed eventuali effetti finanziari positivi in termini di risparmi di spesa per locazioni passive non erano stati stimati prudenzialmente perché rilevabili solo a consuntivo.

**Articolo 18 - ( Salvaguardia effetti prodotti da decreti legge non convertiti)**

L'articolo fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013, non convertiti, e reca la prosecuzione di procedure che non comportano oneri aggiuntivi per l'Eraio.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 24 dicembre 2009, n. 192, ha avuto esito:



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 7 MAG. 2014

Non si verifica positivamente la relazione tecnico-finanziaria degli articoli sotto elencati per le seguenti ragioni:

**Art. 5:** l'articolo in esame prevede la stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno 340 giorni, selezionato a seguito di procedure di evidenza pubblica. Al riguardo la disposizione risulta onerosa e priva di idonea copertura finanziaria.

**Art. 11 -** la disposizione prevede misure a sostegno della Regione Sardegna, prevedendo 1) che i pagamenti dei tributi e adempimenti sospesi ai sensi dei D.M. del MEF pubblicati in G.U. 283/2013 e n. 300 del 20 dicembre 2013 siano versati, senza sanzioni e interessi, il 30 giugno 2014 e 2) che gli

aventi diritto alle agevolazioni di cui al comma 1 possano accedere a finanziamenti agevolati da parte di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di durata massima di due anni e assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del comma 2, prevedendosi, altresì, che gli interessi su tali finanziamenti e le spese di gestione vengano rimborsati ai soggetti finanziatori tramite credito d'imposta, utilizzabile in compensazione senza applicazione di limiti d'importo, ovvero cedibile ai sensi dell'art. 43 bis del DPR 602/1973.

Al riguardo non è possibile verificare positivamente la relazione tecnica della disposizione in quanto il comma 8 prevede una riduzione per 90 milioni di euro per l'anno 2013, da corrispondere poi nell'anno 2014. Inoltre, in relazione al comma 9, la quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in commento, indicati in 6,4 milioni, non è dimostrata, non essendo, pertanto, in assenza della relazione tecnico-finanziaria, verificabile la congruità della copertura prevista.